

Gare gas, in scadenza centinaia di concessioni affidate con gara comunale. Quale rimborso?

L'intervento della società di consulenza Sciara: la sentenza "Givoletto" dimostra che ai fini della valorizzazione non vanno considerate come Atem a regime



Le gare d'ambito per il servizio di distribuzione gas non partono ancora, ma nel frattempo stanno giungendo a scadenza le concessioni messe a gara un decennio fa da singoli comuni nell'ambito del c.d. "periodo transitorio": in tutto circa 6-700, molte già scadute, le ultime scadranno nel 2023. Come si inseriranno nel meccanismo della gare d'ambito? Finora nei bandi è sempre stato dato per scontato che la scadenza della concessione assegnata su base comunale fosse equivalente a quella di una concessione assegnata con gara d'ambito, e che quindi il rimborso degli impianti andasse parametrato alla Rab. Una recente sentenza del Tar sembra però indicare una strada diversa. Di seguito l'analisi di **Bianca Barsan** e **Giulio Gravaghi** della società di consulenza Sciara, attiva nell'assistenza degli enti locali nella gestione delle gare.

Torna a far discutere la sentenza n. 510/2021, pubblicata il 25 febbraio 2021 ([v. Staffetta 25/02](#)), del TAR Lombardia meglio nota come "sentenza Givoletto" che sancisce principi importanti in materia di procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a livello di Atem:

- 1) Non esistono disposizioni normative o regolamentari che prevedano il riconoscimento in tariffa del Vir stabilito quale valore di rimborso al gestore uscente;
- 2) Il Vir approvato dal Consiglio Comunale non obbliga Arera a riconoscerlo in tariffa;
- 3) la necessità di far convivere due competenze diverse: quella dell'Ente concedente chiamato a concordare il Valore di Rimborso con il gestore uscente e quello di Arera di definizione delle tariffe.

Oltre a ciò, la sentenza *de qua* pone altri punti fermi su alcuni aspetti legislativi, regolamentari e giuridici la cui complessità e contraddittorietà ha permesso il consolidarsi di comportamenti ad *usum delphini* che non hanno alcun conforto o riferimento normativo, qual è il valore di rimborso al gestore uscente in presenza di concessioni affidate con gara singola ad evidenza pubblica durante il periodo transitorio. Prima di addentrarci nella nuova questione, che riteniamo di rilevante importanza, è però opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento, partendo dagli art. 14 e 15 del D.lgs. 164/2000 che disciplinano l'attività di distribuzione del gas ed in particolare che "ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 226/2011 per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98." Non avendo altri riferimenti normativi i punti 1.2.1 e 1.2.2. della sentenza in esame assumono un valore notevole in quanto stabiliscono che: **1.2.1.** "Va premesso che a mente del combinato disposto di cui agli art. 14 e 15 del D. lgs. n. 164/2000, il gestore individuato all'esito della gara d'ambito è tenuto a corrispondere al distributore uscente una somma pari al valore di rimborso (VIR) degli impianti la cui proprietà gli viene trasferita dal medesimo; valore di rimborso che, come precisato dall'art. 15, in seno alla prima gara d'ambito è calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti di affidamento del servizio di distribuzione (purché stipulati prima della data di entrata in vigore del DM 226/2011, c. d.

“Decreto Criteri”) e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, che lo stesso Ministero ha provveduto a definire con il DM 22 maggio 2014.

1.2.2. *Nella situazione c.d. “a regime” invece, e cioè al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale che verranno affidate mediante le gare d'ambito, il valore di rimborso spettante al gestore uscente non sarà pari al Vir, bensì al “valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore” (art. 14, comma 8, D. lgs. n. 164/2000), corrispondente alla “regulatory asset base” (Rab).”*

Dall'esame simultaneo del quadro normativo e dal richiamo giurisprudenziale, appare molto chiaramente un concetto, di fondamentale importanza, a cui dar seguito nello svolgimento delle gare: tutto quanto accaduto nel c.d. “periodo transitorio” non rileva, con riferimento al numero di gare ad evidenza pubblica effettuate, ai fini del valore del rimborso al gestore uscente.

L'applicazione del valore a Vir oppure a Rab degli impianti, così come delineati dal D.Lgs. n. 164/2000, ha riguardo all'effettuazione delle gare d'ambito, anziché di una qualsiasi gara ad evidenza pubblica.

Come evidenziato dal giudice di merito, solo nella situazione c.d. “a regime”, e cioè al termine della durata delle sole concessioni d'ambito per il servizio di distribuzione del gas naturale, le nuove assegnazioni verranno affidate stabilendo il valore di rimborso spettante al gestore uscente non più a VIR, bensì al “valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, cioè a Rab.

Tutto ciò premesso, con riferimento all'interpretazione normativa fornitaci dalla sentenza del Tar Lombardia 510/2021, non impugnata, possiamo affermare che in questa tornata di gare d'ambito ad evidenza pubblica i Valori di Rimborso da riconoscere ai gestori uscenti debbono essere calcolati senza discriminare tra concessioni assegnate con gare singole ad evidenza pubblica e concessioni assegnate a trattativa privata.

La prima tornata di gare d'ambito deve essere fatta a VIR per tutti, mentre la Rab dovrà essere utilizzata alla scadenza dei 12 anni di questo primo periodo concessorio quando si dovrà procedere alla bandizione della seconda tornata di gare.

Questa sentenza del Tar Lombardia e tante altre pendenti presso vari Tar, Consiglio di Stato e anche Procure della Repubblica, auspichiamo possano essere un ulteriore pressante invito, al Governo ed al legislatore, per riformare una riforma mai decollata.

© Tutti i diritti riservati

E' vietata la diffusione e o riproduzione anche parziale in qualsiasi mezzo e formato.